

E CONTRO

F R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Trento, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to I con domicilio eletto presso il suo studio in via Roma n. 22, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

“In via preliminare, accertata la connessione tra la presente causa e quella ora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Venezia R.G. 017, in sede di rinvio per l'udienza del 20.11.2018 (giudizio di appello della causa R.G. n. 015 del Tribunale di Padova), rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc del 20.3.2017 e riproposti nel presente atto, trattandosi di causa pregiudiziale rispetto a quella già pendente appunto dinanzi al Tribunale di Padova R.G. n. 2015, definita con la sentenza n.

2017 ed ora, come già detto, pendente in grado di appello, R.G. 2017. Nel merito, accertato che il sig. D ha agito, sia nei rapporti con la banca Sparkasse che con gli odierni attori, sia con i terzi, così rappresentando ed avvallando per ciò stesso la posizione di socio e/o amministratore delle società E i srl e F l, dichiarare il sig.

D socio ed amministratore delle società E F E F srl, ad ogni effetto di legge, mandando al registro delle imprese per la relativa trascrizione, nonché e per l'effetto, ulteriormente nel merito, accertato che il D ha agito nella qualità *ut supra* con colpa e dolo ed in danno degli odierni attori, condannarsi lo stesso, in solido o per quanto di ragione con le società rappresentanti F l e E i srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 cc, in relazione all'art. 2395, 2049 cc, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali occorsi agli attori ed individuati, senza pretesa di esaustività, nelle spese e costi per la consulenza relativamente la costituzione della società, per l'atto di compravendita per la cessione dell'immobile a G srl e per tutta l'attività consulenziale corrisposta a commercialisti e meglio descritta in narrativa; nelle somme corrisposte a G srl a titolo di canoni di locazione, mentre esse costituivano altrettanti pagamenti di rate di mutuo a tasso usurario, quantomeno limitatamente alla differenza fra il tasso praticato da Sparkasse a G srl e quanto versato da A a G srl); al valore effettivo e di mercato degli immobili oggetto della compravendita A / G srl, per l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta alla loro restituzione siccome richiesta, per l'importo che sarà determinato dalla disponenda CTU; ed infine, costituendo i fatti narrati pacificamente l'ipotesi delittuosa di truffa ed usura a danno degli attori, anche previo accertamento del fatto reato, il risarcimento del danno morale, 2043 cc in rel. all'art. 185 cp, da liquidarsi nella somma di euro 100.000,00.=, per ogni parte attrice a titolo di danno



morale od altra somma che il Giudice parrà di equità e giustizia. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale dell'udienza del 7.11.2018. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, ai sensi del D.M. n. 44/2015, con spese generali, CPA ed IVA come per legge".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO *D*

"In via pregiudiziale e preliminare, si eccepisce l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità dell'unica domanda svolta dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia, di cui a pag. 22 (righe 24 - 26) e a pag. 23 (riga 1) dell'atto di riassunzione, corrispondente all'unica domanda proposta con il primo atto di citazione e di cui a pag. 35 (righe 6 - 12). Inoltre, si eccepisce l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità anche delle ulteriori domande *ex adverso* proposte, stante l'incompetenza per materia e anche per territorio del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa. In subordine, nel merito, rigettarsi, in ogni caso, tutte le domande attoree, perché temerarie, pretestuose e, comunque, perché infondate. Con vittoria di spese legali e competenze di causa".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA *E*

"Si eccepisce, in via pregiudiziale e preliminare, l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità nei confronti della convenuta *E* *ri* delle domande svolte *ex adverso* nei confronti del solo sig. *D* *o*, dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia, e si eccepisce, altresì, la totale carenza di legittimazione passiva in capo ad *E* *i* e la carenza di interesse ad agire *ex art.* 100 cpc in capo a controparte. In subordine, nel merito, rigettarsi, in ogni caso, tutte le domanda attoree, perché del tutto infondate. Con vittoria di spese e competenze".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA *F*

"In via pregiudiziale e preliminare, si eccepisce l'improponibilità, improcedibilità, inammissibilità, nei confronti di *F* *srl* delle domande svolte dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Venezia, nell'atto di riassunzione nei confronti del sig. *A* *o*. In subordine, nel merito, rigettarsi, in ogni caso, tutte le domande attoree, perché temerarie, pretestuose e comunque, perché infondate".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 22.2.2016, *C* *o* *ia*, *A* *o* e *B* questi ultimi anche quali titolari delle imprese individuali omonime, evocando in giudizio *F* *srl*, *E* *srl* e *D* *o*, hanno riassunto dinanzi alla intestata Sezione Specializzata la causa già proposta dai medesimi nei confronti dei ridetti convenuti, oltre che nei confronti di certo *H* *ele*, avanti al Tribunale di Padova e rispetto alla quale il



Giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda svolta dagli attori verso **D** co da devolversi alla cognizione del Tribunale delle Imprese.

Gli attori hanno allegato che, tra il 2010 ed il 2011, **A** **B**, entrambi imprenditori agricoli, avrebbero avviato una operazione di realizzazione di impianto fotovoltaico in **M** (FE) con certa **I** spa. Dovendo sostenere un esborso complessivo di euro 13.595.000,00.=, **A** **B** hanno evidenziato di essersi rivolti a Cassa di Risparmio del Veneto onde ottenere il finanziamento necessario, concesso parzialmente per euro 500.000,00.= e condizionando l'istituto di credito l'erogazione del residuo importo all'installazione dell'impianto medesimo.

Parte attrice, evidenziato che gli investitori **A** **B** si sarebbero trovati esposti verso i fornitori che, nel frattempo, avrebbero proseguito i lavori, hanno rammentato che sarebbe stato presentato ai medesimi **A** **B** certo **D**, operante nel settore, il quale avrebbe manifestato loro la disponibilità al completamento dell'opera con l'intervento di certa **F**, società a lui riconducibile, nonché indicando in certo ragioniere **H** il commercialista a cui rivolgersi ed esperto nella gestione dei rapporti finanziari propedeutici al completamento dell'opera, conferendo al medesimo incarico professionale per la trattazione della questione. Così gli attori hanno evidenziato che **H** e **D** avrebbero manifestato la disponibilità dell'istituto di credito Sparkasse all'erogazione del finanziamento per l'80 % dell'importo necessario ad eseguire l'opera, dovendo i signori **A** **B** provvedere personalmente a coprire il rimanente importo e ad estinguere il mutuo già contratto con Cassa di Risparmio del Veneto, per un importo complessivo di euro 1.932.500,00.=.

Fatta presente la carenza della liquidità necessaria per l'intervento diretto dei signori **A** **B**, parte attrice ha rammentato che, su consiglio del consulente **M**, unitamente a **D**, sarebbe stata congegnata e portata a termine una operazione complessa costituita dalla vendita da parte dei signori **A** **B** di tutti i loro immobili per il corrispettivo di euro 1.932.500,00.= a certa neo costituita **E** srl, interamente partecipata da **F** srl, pur essendo il valore del compendio immobiliare più che doppio rispetto al prezzo di cessione e pari a più di euro 3.744.900,00.=; la sottoscrizione di una lettera di intenti con cui **F** srl si sarebbe impegnata a trasferire le sue quote in **E** ai **A** **B** per il valore nominale di euro 10.000,00.= alla data del 31.12.2025, evidenziandosi in tal modo l'accordo simulatorio della vendita immobiliare; la sottoscrizione di contratti di locazione con cui **E** srl avrebbe concesso ai **A** **B** tutti il loro immobili ad un corrispettivo superiore a quello della rata del mutuo concesso da Sparkasse a **E** srl.



A detta di parte attrice, l'operazione così come attuata sarebbe stata posta in essere in modo illecito nell'esclusivo interesse di L. F. di C. D. o e H. ..., interesse e vantaggio esclusivi emergenti dal tasso di interesse applicato al mutuo che avrebbe assunto le vesti di cessione di immobili per compravendita, con controdiplomazia di ritrasferimento degli immobili stessi ai venditori, dopo il pagamento dei canoni di locazione e affitto ammontanti alla somma prestata più interessi, nonché dalla composizione delle compagini delle società coinvolte nell'operazione.

Segnatamente, A. no e B. hanno affermato di essere stati spinti alla cessione dei loro immobili al fine di ottenere il mutuo da parte di Sparkasse da restituirsene con la corresponsione dei canoni di locazione alla società acquirente di detti immobili, C. ..., nonché mediante il sostenimento delle spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili in questione, per un importo complessivo di euro 4.555.031,90.=, contro il mutuo concesso di euro 1.932.500,00.=, il tutto con evidente compromissione degli interessi dei medesimi A. B. e a tutto vantaggio di L. F. di C. D. o e H. ...

Inoltre, a riprova dell'operazione posta in essere in danno di L. A. B. , parte attrice ha evidenziato come C. ... srl, le cui partecipazioni dovrebbero ritornare al valore nominale i capo ai medesimi, sarebbe detenuta in via totalitaria da F. ice srl, detenuta a sua volta totalitariamente da certa L. srl, a sua volta detenuta al 100 % da certa M. ... e N. essendo amministratrice di E. i. O. , anche amministratrice unica di L. srl e legata da rapporto con D. o, nonché essendo amministratrice unica di P. P. ed amministratore di M. H. ..., anche suo socio al 30 % del capitale.

Infine, nelle proprie allegazioni in fatto, gli attori hanno evidenziato come D. , sarebbe in realtà socio occulto di F. ice srl e di E. ... srl, oltre che loro amministratore di fatto, in ragione dei rapporti intrattenuti dallo stesso direttamente con Banca Sparkasse.

Fatte dette premesse, parti attrici hanno allegato la nullità del contratto di compravendita dei fondi in loro proprietà per illiceità della causa, essendo esso espressione di un patto commissorio vietato dall'art. 2744 cc, cosicché hanno convenuto in riassunzione, all'esito della già rammentata dichiarazione di incompetenza emessa dal Tribunale di Padova, E. ... srl, La F. ice e D. ..., chiedendo l'accertamento che quest'ultimo sarebbe socio e amministratore di dette due società, nonché chiedendo la sua condanna, in detta qualità, al risarcimento dei danni sopportati e, segnatamente la restituzione delle somme pagate in favore dello stesso o delle società rappresentate e al pagamento del valore reale dei fondi ceduti, oltre al



pregiudizio non patrimoniale subito, condanna che, per un asserito mero refuso di stampa non sarebbe risultata nelle conclusioni dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Padova.

Costituendosi in giudizio, *E* srl e *F*, hanno rammentato come il giudizio così come introdotto dinanzi al Tribunale di Padova avrebbe riguardato il mero accertamento della posizione di *G* quale socio e amministratore di fatto, domanda riassunta dinanzi alla Sezione Specializzata adita, a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice *a quo*. Essendo stata esperita unicamente una domanda nei confronti di *D*, le società convenute, hanno eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva ed il difetto di interesse ad agire nei loro confronti. Nel merito le società convenute hanno concluso chiedendo il rigetto delle pretese avanzate da controparte, essendo le stesse destituite di fondamento.

Anche *D* si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti per la prima volta solo con l'atto di riassunzione, essendo evidente che con l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale di Padova, gli attori avrebbero richiesto unicamente l'accertamento della sua qualità di socio e amministratore di fatto di *E* srl e *F* srl.

Inoltre, quanto alla domanda di mero accertamento del rapporto societario in capo al medesimo *D*, il convenuto ne ha evidenziato l'improcedibilità, essendo evidente il difetto di interesse ad agire in capo agli attori.

Sempre in via preliminare *D* ha evidenziato l'inammissibilità per assoluta genericità delle pretese di condanna proposte nei suoi confronti.

Quanto al merito delle richieste attoree, il convenuto ha negato recisamente di essere socio occulto ovvero amministratore di fatto di *E* srl e di *F* srl, essendo egli, in realtà, unicamente addetto commerciale e dipendente di quest'ultima, pur ammettendo di avere in effetti indicato Sparkasse quale istituto di credito che avrebbe potuto finanziare l'investimento dei signori *A B* dato che con questa banca operava la medesima *F*, stante l'interesse della stessa di poter concludere il contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

D ha, dunque, concluso per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Deve chiarirsi che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente le domande proposte da *A B C* al fine di accertare la sussistenza del rapporto societario esistente in capo al convenuto *D* asseritamente socio occulto di *E* srl e di *F* srl, oltre che asserito loro amministratore di fatto.



In effetti, le vicende economiche sottese a detto accertamento sono oggetto di giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Padova tra gli attori e le convenute *E* *ri* srl e *P* *e* srl, giudizio in cui le domande di accertamento menzionate proposte nei confronti del convenuto *D* sono state separatamente decise in rito, mediante la più volte menzionata declaratoria di incompetenza del Tribunale patavino in favore del Tribunale di Venezia quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

Così, benché nel presente giudizio riassunto siano convenute anche *E* srl e *P* *I* e benché si faccia cenno ai rapporti negoziali intervenuti tra gli attori e dette società e alla asserita loro nullità o simulazione, oggetto di lite non è la declaratoria in punto, ma unicamente l'accertamento dello *status* di socio in dette società di *C* *A* ovvero la sua qualifica di amministratore di fatto.

In effetti, sono gli stessi attori, nelle proprie scritture conclusive, a chiarire che il Tribunale adito debba "occuparsi solo dell'accertamento della qualità, in capo a sig. *A* *so*, di socio occulto e di amministratore di fatto delle società *E* ed *P* essendo "evidente che l'azione è stata proposta nei diretti confronti del sig. *B* le altre parti sono state evocate in giudizio solo quali parti necessarie".

Quanto all'interesse degli attori ad ottenere l'accertamento in capo a *D* della qualifica di socio e amministratore di fatto, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza degli allegati rapporti societari di fatto che risultano essere contestati in giudizio, circostanze certamente bastevoli per affermare l'interesse ad agire secondo i criteri di valutazione propri del giudizio di accertamento.

Infine, sempre, in via preliminare, è d'uopo rilevare come la legittimazione passiva di *E* *I* *P* vice può essere affermata nella necessità che il giudizio come riassunto debba proseguire nei confronti delle due originarie convenute verso le quali è parimenti richiesto l'accertamento che *D* sia il loro amministratore di fatto o socio occulto.

Le pretese attoree debbono, dunque, essere decise nel merito.

In punto, va preliminarmente chiarito che in atti risulta che amministratore di *E* *R* *I* srl, all'epoca dei fatti di causa, fosse certo *R* *L* *I* mentre gli unici soci dell'una e dell'altra società erano la stessa *E* *L* *I* srl, quest'ultima amministrata da *O* *I* che si assume essere legata da rapporto sentimentale o di convivenza con *D*.

In giurisprudenza è pacifico che sia qualificabile come amministratore di fatto il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea (sia pur irregolare o implicita), si sia ingerito nella gestione di una società in maniera sistematica e completa, dovendo



essere condotta la valutazione della sistematicità e della completezza tenendo in considerazione le attività svolte dal soggetto nell'ambito dei rapporti interni con i soci o gli amministratori ed esterni coi clienti e i collaboratori alla società, potendo assumere rilievo di indici rilevanti ai fini della prova presuntiva, la partecipazione del soggetto a riunioni con gli amministratori di diritto, anche qualora si tratti di incontri informali, non documentati attraverso verbali raccolti nel libro delle adunanze, la concessione da parte della società degli stessi *benefits* riservati agli amministratori di diritto la spendita del nome della società, l'impartizione di direttive ai collaboratori della società e, più in generale, lo svolgimento sistematico di compiti simili a quelli degli altri amministratori di diritto.

Nel caso di specie, parte attrice affida l'accertamento della propria allegazione alle prove orali articolate in memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2) cpc di cui si è richiesta l'ammissione anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Ora, le uniche prove articolate in argomento debbono reputarsi in sé del tutto generiche al fine di dare contezza delle precise attività gestorie poste in essere da **D** in modo sistematico e completo quale amministratore di fatto delle due società convenute, non essendo sufficiente chiedere di accertare che il convenuto avrebbe condotto le trattative volte a portare a termine l'operazione contestata, ben potendo il medesimo intervenire quale incaricato o addetto commerciale di **P** rl, per quanto dello stesso allegato nelle sue difese. In effetti, nei contratti con cui gli attori hanno ceduto il loro compendio a **E** nti srl non risulta mai essere intervenuto in rappresentanza della società il convenuto **D** (docc. nn. 3 e 4 di fascicolo attoreo), così come la stessa lettera di intenti sottoscritta con **P** socia di **E** e volta a ritrasferire le quote di quest'ultima in capo a **A** risulta essere stata sottoscritta dall'amministratore **Q** (doc. n. 5 di fascicolo attoreo). Inoltre, nessun ruolo appare avere **D** so nella conclusione dei contratti di locazione con cui la stessa acquirente **E** ri srl ha concesso in uso detti fondi agli alienanti (docc. nn. 6a, 6b e 6c di fascicolo attoreo).

In altri termini, manca la prova che **D** o, seppure avente rapporto sentimentale con **O** ri, abbia svolto attività gestorie sistematiche e significative al punto di farlo ritenere amministratore di fatto di **E** **P**

La stessa registrazione della conversazione tenutasi il 27.4.2015 tra **D** o e **A** o di cui dà contezza la segnalazione della Legione Carabinieri Veneto, nel contesto del procedimento penale nei confronti di **D** e per il quale il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione, non è tale per suo contenuto da fare emergere la qualifica oggetto di verifica in capo al convenuto (doc. n. 20 di fascicolo di parte attrice), così neppure appare rilevante nel senso voluto la trascrizione di una non meglio identificata registrazione ambientale del 18.5.2018 prodotta da parte attrice (doc. n. 25).



Analogamente, affinché possa ritenersi sussistente un rapporto societario di fatto è necessario che chi abbia interesse al relativo accertamento dia prova che il convenuto, pur non risultando socio, abbia di fatto esercitato i poteri ed i diritti propri di questo in una certa compagine sociale, ovvero abbia adempiuto agli obblighi propri del vincolo societario, così in via esemplificativa abbia eseguito gli apporti economici per la costituzione della società o per la sua capitalizzazione, ovvero abbia esercitato di fatto il diritto ad ottenere e percepire gli utili dell'impresa collettiva ovvero abbia agito nel determinare la *governance* sociale.

In mancanza di prova specifica, anche presuntiva, della sussistenza di tale *affectio societatis*, non è possibile ritenere accertato il vincolo associativo in capo al soggetto che formalmente non figura socio dell'impresa.

Ancora una volta, nel caso di specie, mancano le prove che D possa qualificarsi come socio occulto o di fatto di F o di E srl, posto che le prove orali offerte in argomento dagli attori non possono reputarsi rilevanti ai fini che interessano, mentre le prove documentali, costituite dalle richiamate registrazioni (docc. nn. 20 e 25 di fascicolo attoreo), nulla dicono circa l'accertamento per cui è giudizio.

In effetti, la registrazione del 27.4.2015 dà conto del fatto che il convenuto D sostenga di avere diritto agli utili dell'impianto fotovoltaico, essendo socio, non tanto di F o di E srl, quanto dei A, B, addirittura pretendendo la sua parte sui ricavi derivanti della vendita delle ciliege coltivate sui terreni dei medesimi A, B pur non essendo costituita tra gli stessi alcuna società e pur essendo stata sottoscritta da B una procura a costituire detta società in M.

In conclusione, dalle registrazioni in questione può pure emergere la sussistenza di un interesse di D nell'affare, ma detto interesse non è tale da far ritenere provato che il convenuto possa reputarsi amministratore di fatto o socio di fatto di E o di F srl, secondo la prospettazione attorea oggetto del presente giudizio.

Le domande attoree debbono essere rigettate, regolandosi le spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta le domande tutte proposte da A, B e C, nei confronti di E srl, F srl e D;



Sentenza n. 453/2019 pubbl. il 06/03/2019

RG n. 1854/2016

Repert. n. 1073/2019 del 06/03/2019

2. condanna parte attrice a pagare in favore dei convenuti le spese di lite che si liquidano, per ciascuno di essi, in euro 6.165,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Venezia, li 27 febbraio 2019

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

